SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 905-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE RIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORGHI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1977

Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 905 presentato nel settembre 1977 dai senatori Borghi e Viviani ha per oggetto la modifica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che disciplina i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Come è noto detta legge prevede che i suddetti ausiliari del giudice siano compensati — sia per le prestazioni eseguite in materia civile che per quelle in materia penale — a vacazioni di due ore ciascuna e per non più di quattro al giorno nella misura — per ogni vacazione — di lire 1.000 (la prima di lire 2.000) per i laureati, di lire 700 (la prima di lire 1.000) per i diplomati e di lire 500 (la prima di lire 800) per tutti gli altri, con la sola facoltà del giudice civile, per le prestazioni dal medesimo richieste, di aumentarle di un quarto. Partendo dalla premessa dell'assoluta inadeguatezza dei suddetti importi e della necessità di non recare aggravio al bilancio dello Stato, col disegno di legge in esame si propone di lasciare invariato l'attuale sistema per le prestazioni in materia penale — il cui onere è appunto a carico dello Stato, salvo rivalsa nel caso di condanna — e di compensare invece le prestazioni eseguite in materia civile, il cui onere è a carico delle parti in causa, « in base alle tariffe in vigore per le rispettive categorie professionali ».

Il suddetto disegno di legge venne assegnato in sede referente alla 2ª Commissione e il sottoscritto relatore riferì favorevolmente sullo stesso nella seduta del 20 dicembre 1977 rilevando tra l'altro che anche nella passata legislatura erano stati proposti diversi criteri di adeguamento dei compensi in questione, stante l'assoluta irrisorietà degli stessi per la sopravvenuta svalutazione monetaria, e che si riteneva opportuna l'adozione del criterio distintivo proposto dai senatori Borghi e Viviani siccome il più semplice e il più idoneo per sostituire intanto, almeno in materia civile, il sistema attuale.

Postulava peraltro il relatore la necessità di intervenire nello stesso senso anche per le prestazioni in materia penale, onde evitare una palese e ingiustificata disparità di criteri, specie se si fosse lasciato invariato l'importo delle vacazioni fissato nella legge citata e tuttora in vigore.

Dopo ampio dibattito svoltosi nella stessa seduta, su conforme avviso del rappresentante del Governo, si decideva di richiedere al Ministero di grazia e giustizia informazioni circa le somme erogate per i compensi in questione.

Gli elementi di documentazione acquisiti venivano distribuiti ai commissari nella seduta del 14 giugno 1978. Nella successiva seduta del 19 luglio il relatore confermava il proprio avviso favorevole al disegno di legge « diretto ad eliminare l'intralcio e i ritardi recati all'Amministrazione della giustizia, dall'uso dell'espediente artificioso delle ripetute vacazioni (e cioè di allungare notevolmente agli ausiliari in questione il termine loro assegnato per l'espletamento dell'incarico, onde poter avere liquidate più numerose vacazioni) mentre il senatore Boldrini Cleto si dichiarava contrario al provvedimento, sollecitando una iniziativa del Governo « al fine di poter stabilire tariffe *ad hoc* per le attività in questione ». Nella stessa seduta la Commissione dava mandato al relatore di riferire all'Assembla in senso contrario all'approvazione del disegno di legge n. 905.

Tanto premesso — e dato atto che la 5ª Commissione nella seduta del 13 dicembre 1977 aveva espresso, allo stato, parere sfavorevole, per la mancata indicazione della copertura degli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio — si ritiene dover far presente che l'avviso contrario della 2ª Commissione poggia principalmente sulla considerazione che l'eventuale corresponsione del compenso ai suddetti ausiliari secondo le vigenti rispettive tariffe professionali, sia pure limitato alla materia civile, aggraverebbe in modo ingiustificato l'onere per spese giudiziali, tenuto conto anche della mancata previsione nelle tariffe stesse del compenso spettante per tale attività e della impossibilità di assimilare le normali prestazioni dei professionisti agli incarichi giudiziari.

RIZZO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 dicembre 1977

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, pur convenendo con l'esigenza di trovare sollecitamente una soluzione più realistica al problema dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, non può allo stato esprimersi in senso favorevole alla normativa in esame in quanto essa certamente prefigura oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per i procedimenti per i quali sia previsto il patrocinio gratuito, a fronte dei quali non è indicata alcuna correlativa forma di copertura.

Comunque la Commissione si dichiara fin da ora disposta a rivedere il proprio avviso contrario ove le venga sottoposto un testo che risolva in modo corretto la questione della copertura degli oneri aggiuntivi.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, viene sostituito dal seguente:

« Gli onorari, le vacazioni e le spese dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria sono liquidati, in materia civile, in base alle tariffe in vigore per le rispettive categorie professionali e sono regolati, in materia penale, dalle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, e 6 della presente legge e di cui all'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 836 ».